



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n 1205 del 4 agosto 2026

Disciplina dei criteri e delle modalità di determinazione e assegnazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'AREA DI NISCEMI)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della protezione civile”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti al n. 2100 il 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al Dott. Fabio Ciciliano, l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è stato integrato per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b), c), e per la realizzazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

degli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui all'articolo 25, comma 2), lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”*;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 17 febbraio 2026, n. 1181, recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”*;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 e, in particolare, l'articolo 15 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario Straordinario per l'area di Niscemi, *“al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio del comune di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026”*;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n.25; a) il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni a predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del Comune di Niscemi:

- 1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;
- 2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) i citati programmi, predisposti dal Commissario straordinario, sono approvati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario;

c) il Commissario straordinario è competente, altresì, ad attuare gli interventi inseriti nei programmi approvati, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati nonché ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi programmati;

d) gli interventi inseriti nei programmi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;

e) con proprio provvedimento, il Commissario straordinario può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti richiamati, nonché demoliti o da demolire ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili:

1) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonché alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

2) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva;

3) al ripristino della funzionalità di ulteriori immobili, che siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2026 e che siano ubicati nel territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza, di Comuni limitrofi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 27 maggio 2026 di *“Approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto-legge n. 25 del 2026”*, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 22/06/2026 al n. 1807 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 29 giugno 2026;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 27 maggio 2026 di *“Approvazione del programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge n. 25 del 2026”*, ammesso alla registrazione della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Corte dei conti in data 22/06/2026 al n. 1808 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 29 giugno 2026;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di attribuzione dei contributi ai soggetti legittimati come individuati dall'art. 15 del citato decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per tutte le ipotesi nelle quali ricorrano le condizioni per avviare il processo di delocalizzazione delle unità abitative ovvero delle attività produttive nell'ambito del territorio del comune di Niscemi;

VISTE le quotazioni immobiliari della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il comune di Niscemi;

VISTO il Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana del 13 gennaio 2020, recante “*Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale*” pubblicato nel BUR n. 7 del 7/2/2020, e in particolare, gli importi del costo base e del costo totale dell'intervento di nuova edificazione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 4 luglio 2026, n. 1197, recante disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività a valere sui programmi approvati con il citato decreto ministeriale del 27 maggio 2026;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta opportuno incentivare le procedure di delocalizzazione in ragione dell'interesse pubblico al fine di favorire, ove possibile, una riduzione del carico antropico su aree ad alto rischio idrogeologico nelle zone di prossimità degli eventi del gennaio 2026, anche degli edifici che allo stato non presentano danni in funzione di un più razionale assetto urbanistico, con riduzione del carico di volumetrie esistenti e che pertanto occorre avviare preliminarmente una fase di analisi per la delocalizzazione per detta fattispecie;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Regione Siciliana, espressa con nota n.18856 del 04 agosto 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 2026, n. 59.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il Comune di Niscemi opera quale Soggetto attuatore per la realizzazione delle attività istruttorie, tecniche, amministrative e di verifica delle istanze di contributo avanzate ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 2 (Soggetti legittimati)

1. Possono accedere ai contributi di cui alla presente ordinanza i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, risultavano titolari di unità immobiliari ad uso abitativo o destinate ad attività produttiva, regolarmente accatastati e situati nel territorio del Comune di Niscemi interessato dai dissesti che risultino:
 - a) distrutte o danneggiate, demolite o da demolire, in conseguenza degli eventi di frana del mese di gennaio 2026;
 - b) ancorché strutturalmente integre, ricadenti all'interno dell'area di frana o della fascia di rispetto perimetrata sulla base delle indagini geologiche e del monitoraggio strumentale e per le quali permangano provvedimenti di sgombero o evacuazione motivati dal rischio residuo non mitigabile.
2. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla verifica della legittimità urbanistica ed edilizia dell'immobile originario. Sono esclusi i fabbricati privi di titolo abilitativo, se previsto sulla base dell'età di costruzione, alla data del 18 gennaio 2026, nonché gli edifici già collabenti o fatiscenti prima dell'evento. Per gli edifici parzialmente o totalmente collassati, la determinazione della consistenza originaria e della relativa superficie complessiva ai fini del calcolo del contributo, secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, è effettuata dal professionista incaricato tramite perizia asseverata sulla base dell'ultimo titolo abilitativo valido conseguito prima del 18 gennaio 2026, se esistente, nonché attraverso l'analisi della documentazione catastale d'archivio o altra documentazione legalmente probante allo scopo. Il Comune di Niscemi assicura il necessario supporto tecnico-amministrativo ai professionisti abilitati per il reperimento di tali atti e per l'estrazione di ogni ulteriore elemento necessario a comprovare le dimensioni, la destinazione d'uso e le caratteristiche tecniche dei fabbricati preesistenti.

Articolo 3 (Finalità e spese ammissibili)

1. Il contributo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge del 27 febbraio 2026, n. 25 è calcolato tenendo conto dei valori delle quotazioni immobiliari della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

al patrimonio del Comune di Niscemi propedeutica alle demolizioni degli immobili, nonché dei costi di intervento per le nuove edificazioni ovvero per il ripristino della funzionalità delle unità immobiliari esistenti e delle ulteriori spese ammissibili, per le seguenti finalità:

- a) acquisto di aree alternative già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nel territorio del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee, nel territorio dei comuni limitrofi, nonché costruzione di un immobile nelle medesime aree;
 - b) acquisto di immobili immediatamente disponibili o di singole unità immobiliari, per destinazione residenziale o produttiva, situati nel territorio del comune di Niscemi o di comuni limitrofi;
 - c) ripristino della funzionalità di ulteriori immobili, anche non danneggiati dal movimento franoso del gennaio 2026, che siano già nella disponibilità dei soggetti legittimati e ubicati nel territorio di Niscemi o di comuni limitrofi a far data dal 18 gennaio 2026.
2. Ai fini della concessione del contributo finalizzato alla delocalizzazione, sono considerate spese ammissibili, entro i limiti del costo convenzionale stabilito al successivo articolo 5:
- a) il costo per l'acquisto dell'area edificabile o dell'immobile esistente;
 - b) gli oneri per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione ovvero per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a rendere l'immobile idoneo all'uso;
 - c) le spese tecniche professionali relative a perizie asseverate, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo;
 - d) il contributo per il riacquisto di arredi e beni mobili non registrati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o non recuperabili, come definiti dal successivo articolo 7.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 25 del 2026, l'importo del contributo per il ripristino di immobili già disponibili non può in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe stato riconosciuto per l'acquisto o la nuova costruzione.

Articolo 4

(Determinazione della superficie complessiva di riferimento degli immobili)

1. Ai fini del calcolo del contributo concedibile ai sensi e per gli effetti della presente ordinanza, in conformità alla sezione 2.2.4 del *“Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 25 del 2026”* di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2026 ed approvato con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 maggio 2026, si assume quale Superficie complessiva (Sc) di riferimento degli immobili quella determinata dalla seguente formula:

$$Sc (mq) = Su (mq) + [0,6 \times Snr (mq)]$$

dove “Su” è la superficie utile netta dell’immobile originario e “Snr” la superficie non residenziale delle pertinenze iscritte al catasto dei fabbricati.

Articolo 5

(Determinazione del contributo per la delocalizzazione)

1. Il Costo convenzionale (Cc) dell’immobile da delocalizzare rappresenta il contributo massimo erogabile dalla presente ordinanza ed è ottenuto moltiplicando la Superficie Complessiva (Sc) per il parametro economico unitario:

$$Cc (€) = Sc (mq) \times CTN (€/mq)$$

dove “CTN” è il costo totale dell’intervento di nuova edificazione ai sensi del Decreto dirigenziale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana del 13 gennaio 2020, pubblicato nel BUR n. 7 del 7/2/2020.

2. Il Costo convenzionale di cui al comma 1, per gli edifici a prevalente destinazione abitativa, è incrementato delle seguenti percentuali non cumulabili tra loro:
 - a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - b) del 10% per gli edifici sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. n. 42/2004 e per gli edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004.
3. Il contributo effettivamente concedibile è pari al valore minore tra il Costo convenzionale di cui al comma 1, eventualmente incrementato da quanto previsto al comma 2, e la spesa effettivamente sostenuta e documentata per la delocalizzazione mediante l’acquisto di un’area alternativa e la costruzione di un nuovo immobile ovvero per l’acquisto di un immobile immediatamente disponibile ovvero mediante il ripristino della funzionalità di immobili già nella disponibilità giuridica del richiedente.
4. Nel caso di acquisto di un’area alternativa per la costruzione di un nuovo immobile, l’area di destinazione deve risultare urbanisticamente edificabile, non esposta a rischi idrogeologici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Nel caso di acquisto di un immobile immediatamente disponibile, fermo restando il valore massimo del contributo concedibile di cui al presente articolo, rientrano tra le spese ammissibili anche gli oneri relativi ad eventuali opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia necessarie per garantire la funzionalità e la piena fruibilità dell'immobile acquistato.
6. Il Comune di Niscemi, quale Soggetto attuatore, provvede altresì alla verifica della congruità del prezzo di acquisto anche attraverso il monitoraggio delle quotazioni immobiliari della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
7. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge n. 25 del 2026, l'importo del contributo per il ripristino non può in ogni caso essere superiore a quello che sarebbe stato riconosciuto per la delocalizzazione mediante acquisto o nuova costruzione ai sensi dei commi precedenti.
8. Nel caso del ripristino della funzionalità di unità immobiliari nella disponibilità giuridica dei richiedenti, gli interventi devono essere realizzati su immobili siti in zone sicure del territorio di Niscemi o di comuni limitrofi e devono essere muniti di regolare titolo abilitativo.

Articolo 6

(Delocalizzazione degli immobili con destinazione d'uso diversa da quella residenziale)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, del decreto-legge n. 25 del 2026, il contributo per la delocalizzazione è esteso anche ai titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
2. Qualora la qualità costruttiva degli immobili con destinazione d'uso diversa da quella residenziale non presenti caratteristiche tipologiche, finiture e impianti civili assimilabili a quella di un immobile ad uso abitativo, il Costo convenzionale di cui all'articolo 5 è ridotto secondo i seguenti scaglioni:
 - a) fino a 100 mq: il costo è ridotto del 10%;
 - b) oltre 100 mq e fino a 250 mq: il costo è progressivamente ridotto del 20%;
 - c) oltre 250 mq: il costo è progressivamente ridotto del 30%.
3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e la relativa qualità costruttiva dell'immobile devono essere attestate dal professionista incaricato tramite relazione tecnica asseverata, corredata da esaustiva documentazione fotografica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

(Ulteriori spese ammissibili)

1. Ai beneficiari di cui alla presente ordinanza, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 3.000,00 euro, per le spese debitamente documentate concernenti le perizie tecniche asseverate e gli atti notarili, oltre alle relative imposte di registro, ipotecarie e catastali.
2. Qualora il beneficiario si avvalga di prestazioni professionali che eccedano il contributo stabilito al precedente comma 1, la quota eccedente resta a carico del soggetto richiedente.
3. Ai beneficiari dei contributi di cui all'art.5 è altresì riconosciuto un contributo massimo forfettario, per ciascuna unità immobiliare, pari ad euro 6.000,00 per spese di riacquisto di arredi e beni mobili non registrati, distrutti, danneggiati o non recuperabili a seguito degli eventi franosi, così come determinato sulla base del numero e della tipologia dei vani dell'immobile originario, entro i seguenti limiti massimi: a) euro 3.200,00 per il vano adibito a cucina; b) euro 700,00 per ciascuno degli altri vani.

Articolo 8

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al contributo per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e per la delocalizzazione)

1. L'istanza per la concessione del contributo per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e per la delocalizzazione viene presentata, secondo le modalità individuate dal Comune di Niscemi in qualità di Soggetto attuatore.
2. Ai fini del completamento dell'istruttoria per il riconoscimento del contributo, il Soggetto attuatore acquisisce, sulla base delle indicazioni del Commissario, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei beneficiari.

Articolo 9

(Attività istruttoria per la concessione del contributo)

1. Il Soggetto attuatore, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione dell'istanza, provvede alla verifica della legittimità urbanistica originaria dell'unità immobiliare oggetto dell'istanza, ivi compresa la corrispondenza dello stato di fatto con i titoli edilizi abilitativi nonché la presenza di ordini di demolizione o ripristini impartiti dall'autorità giudiziaria o amministrativa, ovvero la pregressa assegnazione di contributi pubblici con finalità di delocalizzazione o demolizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. La verifica di legittimità edilizia e urbanistica è altresì estesa, oltre che al Comune di Niscemi, anche ai comuni limitrofi in cui ricadono le eventuali delocalizzazioni.
3. Al termine dell'istruttoria di cui ai precedenti commi, il Soggetto attuatore verifica:
 - a) la spettanza del contributo in capo al richiedente sulla base dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
 - b) la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione tecnica;
 - c) il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del gennaio 2026 e la necessità di delocalizzazione;
 - d) la presenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti per le medesime finalità, al fine della rideterminazione del contributo.
4. Il Commissario Straordinario, all'esito positivo delle istruttorie, trasferisce le risorse ai fini dell'erogazione dei contributi al Soggetto attuatore, che potranno avvenire, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25.
5. Il Soggetto attuatore rendiconta al Commissario straordinario l'attività derivante dall'erogazione dei contributi.

Articolo 10

(Termini per l'inizio e la conclusione degli interventi)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure di delocalizzazione previste dal decreto-legge del 27 febbraio 2026, n.25, i lavori per la realizzazione di nuova costruzione ovvero i lavori di ripristino di unità immobiliari già disponibili devono avere inizio entro 90 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di concessione del contributo.
2. Gli interventi devono essere ultimati entro i 24 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio lavori.
3. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, salvo giustificato motivo, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo e la contestuale decadenza dal beneficio del contributo di autonoma sistemazione (CAS).

Articolo 11

(Immobili da demolire per la realizzazione del Programma in assenza di istanza di delocalizzazione)

1. Ai fini della propedeutica acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Niscemi prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, essenziale alla realizzazione del “Programma per gli interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell’area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi”, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto-legge n. 25 del 2026 e funzionale al “Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge n. 25 del 2026, i contributi da destinare agli immobili distrutti, danneggiati o da demolire, comunque ricadenti nell’area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata, e per i quali non siano state prodotte istanze di delocalizzazione, sono calcolati e riconosciuti sulla base dei valori medi, per fascia/zona e tipologia, indicati nell’ultimo aggiornamento della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate per il Comune di Niscemi disponibile alla data di adozione della presente ordinanza, applicata alla superficie complessiva di cui all’articolo 4.

Articolo 12 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie della contabilità speciale stanziata dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25.
2. I contributi di cui alla presente ordinanza non possono essere oggetto di detrazione e deducibilità fiscale.

Articolo 13 **(Efficacia ed entrata in vigore)**

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Dipartimento della Protezione civile.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Commissario straordinario per l’area di Niscemi)
Fabio CICALANO